COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22/C.C. Registro delle Deliberazioni del 31-05-2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 21:00, Sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in Prima convocazione in seduta pubblica.

Risultano:

CONTI GIUSEPPE	Presente	SESANA ALDO CARLO	Presente
MAGGI PIERANGELA	Presente	MANZOCCHI MARCO	Presente
NAVA DIANA	Presente	MANZOCCHI ROBERTO	Presente
GNECCHI ANNALISA	Presente	RAIMONDI MARIO	Presente
IANNELLO FRANCESCO	Presente	MAGGI MARIAGRAZIA	Assente
COLOMBO EMANUELA	Presente		

Presenti...: 10 Assenti...: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE BARONE ANTONINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Il Signor CONTI Arch. GIUSEPPE, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2022

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita: 11. (....) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2001 con la quale è stata istituita per l'anno 2001 l'addizionale I.R.P.E.F. prevista dal Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.07.2015 con la quale è stata rideterminata per l'anno 2015 l'aliquota addizionale I.R.P.E.F. prevista dal Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19.03.2018 con la quale è stata confermata per l'anno 2018 l'aliquota addizionale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,50 % prevista dal Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13/03/2019 con la quale venivano rideterminare per l'anno 2019 le aliquote dell'addizionale comunale Irpef differenziandole per scaglioni di reddito nelle misure sotto riportate:

Scaglione di reddito		Aliquota
da euro	a euro	%
0.00	15.000	0,55
15.000	28.000	0,55
28.000	55.000	0,60
55.000	75.000	0,70
Oltre 75.000		0,75

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 02.04.2020 con la quale sono state confermate per l'anno 2020 le aliquote determinate con delibera C.C. n.14/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.02.2021 con la quale sono state confermate per l'anno 2021 le aliquote determinate con delibera C.C. n.14/2019;

VISTA la Legge 234/2021, art.1 comma 2 lettera A, che ha modificato gli scaglioni di reddito;

RAVVISATA la necessità di rideterminare per l'anno 2022 le aliquote dell'addizionale comunale Irpef differenziandole per scaglioni di reddito nelle misure sotto riportate:

Scaglione di reddito		Aliquota
da euro	a euro	%
0.00	15.000	0,60
15.000	28.000	0,70
28.000	50.000	0,75
Oltre 50.000		0,80

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi della del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 n.267, in ordine alla regolaria tecnica e contabile;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

1.di determinare per l'anno 2022 le aliquote dell'addizionale Comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito IRPEF, come riportato nella tabella seguente:

Scaglione di reddito		Aliquota
da euro	a euro	%
0.00	15.000	0,60
15.000	28.000	0,70
28.000	50.000	0,75
Oltre 50.000		0,80

- 2.di stimare, conseguentemente, il gettito presunto dell'addizionale comunale IRPEF in euro 280.000,00 da iscrivere in Bilancio di Previsione 2022/2024;
- 3.di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134. T.U.E.L.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Allegato alla deliberazione di C.C. n.22 del 31-05-2022

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

IRPEF PER L'ANNO 2022

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al Regolarita' tecnica eco-fin

Lì, 27-05-2022

Il Responsabile dell'Area economico - finanziaria

Maria Rosa Artusi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al Regolarita' contabile eco-fin

Lì, 27-05-2022

Il Responsabile dell'Area economico - finanziaria

Maria Rosa Artusi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Arch. GIUSEPPE CONTI

F.to ANTONINA BARONE

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009. Lì, ____ 15-06-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to ANTONINA BARONE firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-05-2022 per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; [..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 [X]agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANTONINA500@@

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.